

***Status e funzione dei conductores
delle proprietà ecclesiastiche (secoli IV-VI)***

di Carlo Ferrari

Reti Medievali Rivista, 26, 2 (2025)

[<http://www.retimedievali.it>](http://www.retimedievali.it)



**Le parole e il potere. Scrivere la proprietà fondiaria
in Italia tra V e VIII secolo**

a cura di Dario Internullo e Paolo Tomei

Firenze University Press



Status e funzione dei *conductores* delle proprietà ecclesiastiche (secoli IV-VI)

di Carlo Ferrari

Durante i secoli I e II d.C. inizia a emergere un nuovo significato del termine *conductor*, diverso da quello tradizionale attestato, tra gli altri, da Plinio il Giovane: come dimostrano le *grandes inscriptions* della Valle del Bagradas, infatti, i *conductores* delle grandi tenute imperiali e private non erano piccoli affittuari di singoli appezzamenti di un *fundus*, ma affittuari generali dotati di cospicue risorse finanziarie, utilizzate come garanzia per l'affitto di intere proprietà. Per lungo tempo gli studiosi hanno cercato di distinguere queste facoltose figure professionali dalle loro controparti al servizio della Chiesa, riconducendo i *conductores* delle terre ecclesiastiche a gruppi sociali umili e dai mezzi economici limitati. Questo articolo intende superare tale interpretazione, mostrando come essa si basi in gran parte su una lettura imprecisa di quattro documenti: una lettera di papa Gelasio, una di papa Pelagio I e due passaggi del *Registrum* di Gregorio Magno.

During the first and second centuries AD, a new meaning of the term *conductor* began to emerge, different from the traditional one attested, among others, by Pliny the Younger: as shown by the *grandes inscriptions* from the Bagradas Valley, the *conductores* of large imperial and private estates were not small tenants renting parcels of a *fundus*, but general contractors equipped with significant financial resources, used as guarantees for leasing entire estates. For a long time, scholars have sought to distinguish these wealthy figures from their counterparts in the service of the Church, identifying the *conductores* of ecclesiastical lands with humble social groups of limited economic means. This article aims to move beyond that interpretation, highlighting how it is largely based on a misreading of four documents: a letter from Pope Gelasius, one from Pope Pelagius I, and two passages from Gregory the Great's *Registrum*.

Tarda antichità, secoli IV-VI, *conductores*, Gelasio, Pelagio I, Gregorio Magno, proprietà ecclesiastiche.

Late Antiquity, 4th-6th centuries, *conductores*, Gelasius, Pelagius I, Gregory the Great, ecclesiastical property.

Funded by the European Union – Next Generation EU, Mission 4, Component 1, CUP I53D23007020001 (PRIN 2022 PNRR; P2022X3MHF).

Abbreviazioni

AE = *Année Épigraphique*

CIL = *Corpus Inscriptionum Latinarum*

ILS = *Inscriptiones Latinae Selectae*

PIR = *Prosopographia Imperii Romani*

1. *Conductores e coloni nella prima età imperiale*

Una discussione sui *conductores* delle proprietà ecclesiastiche in età tardoantica non può prescindere da alcune considerazioni preliminari riguardanti il negozio giuridico della *locatio conductio*, a cui il termine *conductor* chiaramente afferisce. Si tratta, com'è ovvio, di un tema la cui complessità va ben oltre i limiti e le finalità di questo contributo; è tuttavia opportuno accennarvi, per inquadrare meglio gli elementi costitutivi di una figura centrale del mondo rurale romano e del suo rapporto – talvolta simbiotico, talvolta competitivo – con l'altro protagonista delle prossime pagine, il *colonus*. Inoltre, riflettere, seppur brevemente, sulla genesi e sull'evoluzione semantica del vocabolo *conductor* permetterà di cogliere in maniera più nitida alcuni cambiamenti strutturali dell'economia e della società romane, ai quali questa parola seppe adattarsi ogni volta con eccezionale versatilità, accogliendo via via al proprio interno significati anche molti diversi, se non addirittura opposti.¹

Come noto, le origini della *locatio conductio* restano avvolte nel mistero, al punto che non è nemmeno chiaro se esse vadano ricercate nel diritto pubblico o in quello privato.² Neppure sulla sua struttura è stato raggiunto un consenso sufficientemente ampio tra gli studiosi: si discute ancora, cioè, se la tripartizione nella quale viene tradizionalmente suddivisa (*locatio conductio rei*; *locatio conductio operis*; *locatio conductio operarum*) fosse già nota ai giuristi romani o se vada piuttosto ricondotta a riflessioni successive.³ Queste incertezze si riflettono sul termine *conductor*, la cui etimologia risente inevitabilmente del dibattito sulla genesi del contratto di locazione a Roma. Per limitarci a qualche esempio, Theodor Mommsen partiva dal significato concreto del verbo *conducere* – che traduceva con *zusammenbringen* ('mettere insieme') – e riteneva che si riferisse in origine al reclutamento dei funzionari civili (*apparitores*) incaricati di assistere i magistrati: lo stato, rappresentato dal magistrato competente, avrebbe dunque svolto in principio il ruolo di *conductor*, cioè di 'colui che riuniva' la forza lavoro (*operae*) degli *apparitores*.⁴ Altri studiosi, tuttavia, hanno percorso strade diverse. Carl Christoph Burckhardt, sulla scia di Heinrich Degenkolb, attribuì a *conducere* il significato di *davontragen* ('portare via'), nel senso di portare con sé ciò che si era preso in affitto (oggetti, animali, schiavi),⁵ mentre Otto Karlowa suggerì che la più antica forma di affitto non fosse quella di beni mobili, bensì di beni

¹ Si rinvia all'introduzione di Internullo e Tomei a questa sezione monografica sull'opportunità di partire da un'analisi etimologica.

² Beck, *Zur Entstehung*, 4-5; Kaufmann, *Die altrömische Miete*, 327-42; Rosafio, *Studi sul colonato*, 17-28; 38-48; Fiori, *La definizione*, 23; du Plessis, *Letting and Hiring*, 10-2.

³ Si veda de Neeve, *Colonus*, 4-5; Aubert, *Business Managers*, 254; Fiori, *La definizione*, 9-10.

⁴ Mommsen, "Die römischen Anfänge," 134-8.

⁵ Burckhardt, *Locatio Conductio*, 26-8; Degenkolb, *Platzrecht und Miethe*, 136-7, che però intende *conducere* nel significato astratto di "portare via un risultato favorevole": *Der conductor (...) ist der Sieger in der Licitation (...)*. Similmente Pernice, "Zum römischen Gesellschaftsvertrage," 54, nota 3.

immobili, motivo per cui *conducere* non andrebbe interpretato nel significato di ‘portare via’ ma in quello di ‘riunire’ (*zusammenführen*), con riferimento all’atto di raccogliere la propria famiglia e i propri averi prima di entrare nella casa o nel terreno presi in affitto.⁶

La difficoltà etimologica che caratterizza la parola *conductor* deriva dunque, in ultima analisi, dall’“elevata capacità d’astrazione del contratto di locazione, atto a disciplinare una vastissima gamma di rapporti pratici”.⁷ A partire dalla tarda età repubblicana il vocabolo compare infatti con regolarità in ambiti anche molto diversi tra loro, come la riscossione dei *vectigalia*,⁸ la zecca (*conductores flaturae*)⁹ e, soprattutto, l’amministrazione dei beni demaniali, dalle saline (*conductores salinarum*)¹⁰ ai pascoli e alle greggi imperiali (*conductores pascui*, *conductores gregum oviaricorum*),¹¹ fino ovviamente alle miniere (*conductores ferrariarum* o *metallorum*).¹² Anche in ambito fondiario la *locatio conductio* “accomuna modelli di sfruttamento (...) estremamente diversificati”,¹³ cosicché, con il passare del tempo, il termine *conductor* finì per riunire, come un elastico tirato al limite, una pluralità di profili professionali collocati su piani sociali ed economici assai differenti.

In effetti, la progressiva trasformazione dell’*ager publicus* in *ager privatus* a partire dalla seconda metà del II secolo a.C.¹⁴ comportò un allargamento della sfera semantica di *conductor*, utilizzato ben presto anche come sinonimo di *colonus*. Questa equivalenza è chiaramente ravvisabile in una lettera famosa di Plinio il Giovane, in cui il facoltoso letterato romano lamenta le difficoltà

⁶ Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, 635-6; si veda anche Rostovtzeff, “Conductor,” 578; Rostovtzeff, *Geschichte der Staatspacht*, 39-40.

⁷ Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini*, 174.

⁸ Brunt, *Roman Imperial Themes*, 380-6; Ørsted, *Roman Imperial Economy*, 307-47; De Laet, *Portorium*, 387; de Laet, “Quattuor publica Africae;” Dupuis, “III publica Africae;” Aubert, *Business Managers*, 325-30.

⁹ Hirschfeld, *Verwaltungsbeamten*, 185.

¹⁰ Rostovtzeff, “Conductor,” 583; Morelli, Forte, “Il Campus Salinarum.”

¹¹ Rostovtzeff, “Conductor,” 583-4; Lo Cascio, *Il princeps*, 151-61; Laffi, “L’iscrizione di Sepino.”

¹² Hirschfeld, *Verwaltungsbeamten*, 152; Ørsted, *Roman Imperial Economy*, 220-36. Da quanto è possibile evincere dalla documentazione epigrafica, come la *Lex metalli Vipascensis* risalente all’epoca di Adriano, non sembra che i *conductores* si occupassero direttamente dell’attività estrattiva, ma solo della riscossione delle quote dovute allo stato e dei canoni di locazione: Flach, “Die Bergwerksordnungen;” Ørsted, *Roman Imperial Economy*, 210; Hirt, *Imperial Mines*, 284-90. Analogamente, i *conductores pascui* potrebbero aver avuto soltanto l’incarico di raccogliere la *scriptura*, anche se non mancano incertezze a questo riguardo: ad esempio, Laffi, “L’iscrizione di Sepino,” 186-7, ritiene che i grandi pascoli di proprietà imperiale “veni[ssero] sfruttati (...) attraverso la diretta concessione in affitto a dei *conductores* privati, quegli stessi, con tutta probabilità, che ricevevano in conduzione anche le greggi”, mentre per Brunt, *Roman Imperial Themes*, 396, *the conductor pascui could be the lessee of the right to levy scriptura*.

¹³ Lo Cascio, *Crescita e declino*, 92.

¹⁴ Sulla *lex agraria* del 111 a.C. e sul rapporto con le riforme graccane si veda de Neeve, *Colonus*, 145-52; Rosafio, “The Emergency of Tenancy,” 167; Rosafio, “Coloni e clienti,” 243; Roselaar, *Public Land*, 221-78; Sisani, *L’ager publicus*. Sulla scomparsa dell’*ager publicus* arabile alla fine del I secolo a.C. si rinvia a Roselaar, *Public Land*, 284-9; de Lig, *Peasants, Citizens and Soldiers*, 184-7.

di trovare *idonei conductores* per la sua proprietà di *Tifernum Tiberinum*.¹⁵ Come osservato da Adrian Sherwin-White e, in tempi più recenti, da Dennis Kehoe, Plinio intendeva qui riferirsi ai lavoratori dei suoi possedimenti, che risultano *coloni* ('contadini') dal punto di vista dell'attività e *conductores* ('affittuari') dal punto di vista del contratto.¹⁶ Un contratto che prevedeva, com'era abitudine nel mondo romano, l'affitto di terra per una durata di cinque anni (rinnovabili) in cambio del pagamento di un canone, solitamente in denaro.¹⁷

In un documento pressoché coevo si può tuttavia cogliere l'affermarsi di un ulteriore significato del termine *conductor*, emerso verosimilmente a partire dal I secolo d.C. in conseguenza della formazione della grande proprietà privata – in particolare imperiale – in province come la Sicilia, l'Egitto, l'Asia e l'Africa.¹⁸ Si tratta della celebre iscrizione di Henchir Mettich,¹⁹ parte di un gruppo di documenti epigrafici ritrovati a partire dalla fine dell'Ottocento nella valle del fiume Bagradas (l'odierno Megerda, in Tunisia), concernenti la gestione dei *saltus* imperiali presenti in quella fertile regione.²⁰ Nello specifico, l'iscrizione di Henchir Mettich contiene una serie di disposizioni volte a incrementare la produzione di una di queste proprietà, il *fundus Villae Magnae Varianae*: a questo scopo, i *procuratores* responsabili della tenuta autorizzavano i contadini del fondo a occupare le terre incolte (*subseciva*) in conformità alla *lex Manciana*, che prevedeva che i *coloni* versassero in cambio un canone in natura calcolato sulla base di una percentuale variabile a seconda dei prodotti e fornissero sei giorni di lavoro gratuito all'anno sui terreni che erano sotto il controllo diretto dei *conductores*.²¹ Ma chi erano questi *conductores*?

¹⁵ Plinius, *Epistulae*, 7.30.3: *Accedunt querelae rusticorum, qui auribus meis post longum tempus suo iure abutuntur. Instat et necessitas agrorum locandorum, perquam molesta; adeo rarum est invenire idoneos conductores.*

¹⁶ Sherwin-White, *The Letters of Pliny*, 255; Kehoe, "Allocation of Risk," 35; Kehoe, "Approaches," 578, nota 50.

¹⁷ De Neeve, *Colonus*, 10.

¹⁸ Plinio il Vecchio (*Naturalis Historia* 18.35) afferma – probabilmente con qualche esagerazione – che ai tempi di Nerone sei proprietari possedevano metà dell'Africa, prima di essere messi a morte dall'imperatore.

¹⁹ *CIL* VIII, 25902.

²⁰ Il dossier delle *grandes inscriptions* africane si compone ormai di otto testi, compresa l'iscrizione di Henchir Mettich. Le iscrizioni di Aïn Jammala (*CIL* VIII, 25943), Lella Drebbia (*AE*, 2001, 2083) – risalenti al regno di Adriano –, Aïn Wassel (*CIL* VIII, 26416, di epoca severiana) e Henchir Hnich (ritrovata nel luglio 2013 e in corso di edizione) riportano il cosiddetto *sermo procuratorum*, riguardante l'applicazione della *lex Hadriana de agris rudibus* a cinque *saltus* imperiali situati nella *regio Thuggensis*; quelle di Souk el Khmis (*CIL* VIII, 10570), Aïn Zaga (*CIL* VIII, 14451) e Gasr Mezuar (*CIL* VIII, 14428), invece, contengono il testo delle petizioni rivolte a Commodo dai *coloni* di alcune proprietà imperiali e i responsi del sovrano. A queste otto si può aggiungere l'iscrizione gravemente frammentaria di Sidi Bou Hamida (*CIL* VIII, 23977), scoperta nel 1893 e poi perduta, di cui rimane solo un disegno: González Bordas, Chérif, "Les grandes inscriptions;" González Bordas, "Alcune considerazioni."

²¹ Flach, "Inscripfenuntersuchungen;" Flach, "Pachtbedingungen;" Kehoe, "Private and Imperial Management;" Kehoe, *The Economics of Agriculture*, 28-55; de Ligt, "Studies." L'origine di questa legge è incerta: probabilmente un contratto di locazione redatto da un privato (forse T. Curtilius Mancina, *consul suffectus* nel 55 d.C. e legato in *Germania Superior*: *PIR*² C 1605) fu ripreso e adattato dal governo romano quando i terreni su cui si applicava passarono sotto il

Diversamente dai *conductores* della lettera di Plinio, i *conductores* dei *saltus* imperiali della valle del Bagradas non erano piccoli affittuari di singole parcelle del *fundus*, ma grandi appaltatori dotati di considerevoli risorse economiche, che usavano come garanzia per l'affitto di interi possedimenti, di solito per un periodo di cinque anni: essi ottenevano così il diritto di riscuotere i canoni di locazione dei *coloni*²² e di coltivare le terre lasciate libere dai *coloni* stessi.²³ Sebbene le iscrizioni africane non forniscano dettagli precisi a questo riguardo, è ragionevole supporre che i *conductores* versassero al fisco una quota fissa annuale (in denaro o in derrate) e che la differenza tra questa somma e quello che di eccedente era possibile ricavare tanto dalle terre dei *coloni* quanto da quelle coltivate in proprio costituisse il profitto dei *conductores*.²⁴

Rispetto alla conduzione diretta attraverso l'utilizzo di manodopera schiavile o salariata, la gestione delle terre imperiali tramite grandi intermediari risultava in ultima analisi vantaggiosa per il fisco, perché a fronte di ricavi generalmente più bassi garantiva la regolarità e la prevedibilità delle entrate.²⁵ Come hanno messo bene in luce Dennis Kehoe e Raffaella Biundo, queste entrate dipendevano tuttavia dalla capacità del governo romano di trovare forme di composizione tra interessi economici contrapposti: i limiti temporali del contratto spingevano infatti i *conductores* a privilegiare un tipo di sfruttamento dalla immediata redditività (*in primis* le colture cerealicole), mentre i *coloni*, che restavano sul fondo per un tempo indeterminato, erano più orientati a fare investimenti a lungo termine, coltivando viti, olivi o alberi da frutto.²⁶ Anche le quote di affitto e i giorni di lavoro gratuito che i *coloni* erano tenuti a fornire ai *conductores* rappresentavano potenziali occasioni di tensioni e conflitti, come dimostrato da un'altra iscrizione africana, quella di Souk el Khmis, relativa al *saltus Burunitanus*, anch'esso di proprietà imperiale. In questo eccezionale documento della fine del II secolo, i *coloni* denunciano il vergognoso comportamento del *conductor* Allius Maximus, che

controllo imperiale. Come noto, la persistenza della *lex Manciana* fino al periodo vandalico è attestata dalle tavolette Albertini della fine del V secolo: Percival, "Culturae Mancianae."

²² Un'iscrizione da Timgad, nell'odierna Algeria (*CIL* VIII, 17841 = *ILS* 6842), riporta la dedica a Traiano da parte di un *conductor quintarum*, espressione che si riferisce forse alla percentuale di raccolto che i *coloni* erano tenuti a versare come canone di affitto, sempre che *quintae* non sia da intendersi in relazione a un qualche tipo di tassa: Kehoe, *The Economics of Agriculture*, 129, nota 24; González Bordas, "Alcune considerazioni," 70. È certo comunque che il contratto di *colonia partiaria* che regolava i rapporti tra i *coloni* e l'amministrazione romana prevedeva percentuali di versamento proporzionali alla qualità del suolo, di solito oscillanti tra un quarto e un terzo del raccolto: Cordovana, "Soil quality," 479-81; González Bordas, "Alcune considerazioni," 72.

²³ La celebre iscrizione del *conductor* del *fundus Aufidianus*, nell'Africa Proconsularis, risalente al III secolo, ricorda la messa a dimora di olivi e vigne a opera di questo *bonus agricola* tarodoantico: Peyras, "Le Fundus Aufidianus."

²⁴ Kehoe, *The Economics of Agriculture*, 123-46; Kehoe, *Law and the Rural Economy*, 61; Carlsson, *Land and Labour*, 84-5; González Bordas, "Alcune considerazioni," 61-2. Laffi, "L'iscrizione di Sepino," 181-2, ipotizza analoghi termini contrattuali anche per i *conductores* delle greggi imperiali.

²⁵ Maiuro, *Res Caesaris*, 183-4.

²⁶ Kehoe, *Law and the Rural Economy*, 61; Biundo, "I *conductores*," 241.

facendosi forte della complicità del *procurator* imperiale aveva abusivamente aumentato le quote di affitto nonché la fornitura di manodopera e di animali da tiro che i contadini dovevano corrispondere a titolo gratuito. Nel rescritto, fatto incidere dai *coloni*, l'imperatore Commodo dà ragione ai contadini.²⁷

Nell'insieme, le grandi iscrizioni africane fanno emergere chiaramente quella che Pasquale Rosafio ha di recente definito "la scissione tra la figura del *conductor* e quella del *colonus*":²⁸ anche se nei secoli tardoantichi il sostantivo *conductor* continuerà a essere utilizzato nel significato di 'piccolo fittavolo' e 'contadino', allo stesso tempo il termine sarà usato anche per designare una categoria di affittuari completamente diversa da quelli della lettera di Plinio, che possiamo per comodità chiamare 'grandi affittuari' o 'affittuari generali'.²⁹ Sebbene le informazioni riguardanti lo *status* di questi grandi affittuari non siano molto numerose (le funzioni che svolgevano non erano tali da meritare loro dediche pubbliche³⁰), è possibile però affermare che si trattava in generale di individui benestanti, per la maggior parte cittadini romani, superiori ai *coloni* dal punto di vista sociale³¹ e strettamente legati all'*élite* municipale, alla quale tuttavia non sembra che appartenessero; inoltre, i loro interessi tendevano a coincidere con quelli dei grandi proprietari e a contrapporsi a quelli dei *coloni*, sui quali – come mostrano l'iscrizione di Souk el Khmis e altre fonti che tra poco analizzeremo – esercitavano appena possibile varie forme di prevaricazione.³²

2. *I conductores in età tardoantica*

Con il passare del tempo, al progressivo deterioramento delle condizioni sociali ed economiche dei *coloni* corrispose un generale avanzamento dei *conductores*, i cui contratti di affitto – specie in Africa – assunsero spesso una durata indefinita, e le cui competenze all'interno dei possedimenti furono estese fino a coprire quasi ogni aspetto della vita civile.³³ Ad esempio, le disposizioni

²⁷ Testo, traduzione e commento in Kehoe, *The Economics of Agriculture*, 64-9; Hauken, *Petition and Response*, 2-28.

²⁸ Rosafio, "Nuove ricerche," 369.

²⁹ De Neeve, *Colonus*, 20; Corbier, "Proprietà e gestione della terra," 434.

³⁰ González Bordas, "Alcune considerazioni," 70.

³¹ Ciò non vuol dire però che la condizione economica e sociale dei *coloni* fosse necessariamente disprezzabile: anche tra di loro vi erano infatti cittadini romani e il fatto che essi fossero liberi di abbandonare i *saltus* imperiali nel caso in cui le angherie dei *conductores* e dei *procuratores* diventassero intollerabili dava loro un potere contrattuale piuttosto ampio, come si evince dal rescritto di Commodo in loro favore. Inoltre, la dedica per il restauro di un tempio della dea *Calectis* da parte dei *coloni* del *fundus Turris Rotundae*, a sud di El-Krib (*CIL* VIII, 16411), mostra che alcune comunità potevano disporre di ricchezze cospicue: Cordovana, "Soil quality," 475-6; González Bordas, "Alcune considerazioni," 71.

³² Kehoe, *The Economics of Agriculture*, 127-32; Marazzi, *I patrimoni*, 59-60; Carlsen, *Land and Labour*, 227-8; Biundo, "Origine e status;" Biundo, "I *conductores*;" de Vos Raaijmakers, Porena, "Flavius Caecilius Primus," 517.

³³ Peyras, "Le *Fundus Aufidianus*," 211; Marcone, "Il colonato tardoantico," 231. Nel caso di affitti di lunghissima durata, quelli che le fonti designano come *conductores* erano, di fatto, veri e

antidonatiste promulgate dall'imperatore Onorio all'inizio del V secolo affidano ai *conductores* – distinti tra *conductores nostrae domus* e *conductores privatorum* – il compito di impedire le riunioni degli eretici, comminando multe a coloro che avessero tralasciato di denunciare i circoncellioni (i *coloni* riconosciuti eretici sono invece puniti con pene corporali e privati di un terzo del loro *peculium*).³⁴ Negli stessi anni, sant'Agostino descrive in una celebre lettera le malversazioni del vescovo Antonino, a cui erano state affidate otto *plebes* nei dintorni del *castellum Fussalense*. Nel corso dell'inchiesta, furono chiamati a testimoniare i *coloni* delle singole tenute, alla presenza degli *actores* e dei *procuratores*, ma 'senza' (*sine*) i *conductores*:³⁵ non c'è bisogno – come qualcuno ha proposto – di correggere il trádito *sine* in *sive*, i *coloni* erano infatti direttamente subordinati ai *conductores* e il divieto per questi ultimi di assistere alle deposizioni intendeva evidentemente ridurre il pericolo che sui contadini venissero esercitate pressioni indebite.³⁶ Sulla base di queste e altre testimonianze, Domenico Vera ha così sintetizzato il ruolo del *conductor* tardoantico: "Tutta l'attività sociale ed economica di un fondo dato in affitto ruotava intorno alla figura del *conductor*: che infatti la legislazione chiama in causa nei contesti più disparati, individuando in esso il responsabile primario di quanto accade nel fondo relativamente a fiscalità, ordine pubblico, pratiche religiose, reclutamento militare, banditismo, etc. L'affittuario era, insomma, il *dominus* effettivo con cui i coloni dovevano trattare (...)".³⁷

A partire dall'inizio del IV secolo, con le prime donazioni costantiniane, alla grande proprietà privata e imperiale cominciò ad affiancarsi, com'è noto, quella ecclesiastica. La formazione di un patrimonio sempre più esteso costrinse la Chiesa a mettere a punto un proprio sistema di gestione, che essa modellò principalmente su quello imperiale, tanto più che molte delle terre che entrarono a far parte del suo *patrimonium* provenivano direttamente dalla *res privata*.³⁸ Anche la Chiesa scelse perciò di avvalersi del servizio di grandi *conductores* per la gestione delle proprie tenute e la raccolta dei canoni di affitto, soprattutto in Sicilia, dove si trovava il grosso dei possedimenti facenti capo alla Chiesa di Roma.³⁹ Tuttavia, a differenza dei loro omologhi al servizio dei privati, della *domus* imperiale o – dopo il 476 – regia, i *conductores* dei fondi ecclesiastici sono stati considerati di norma come figure appartenenti a gruppi sociali umili o umilissimi: *coloni*, liberti, anche veri e propri schiavi.

propri *emphyteuticarii*: Marazzi, *I patrimonia*, 60, nota 78. Sulla questione enorme del colonato tardoantico si veda da ultimo Sirks, *The Colonate*.

³⁴ *Codex Theodosianus* 16.5.40; 52; 54. Si veda Vera, "Conductores domus nostrae," 165-6.

³⁵ Augustinus, *Epistulae*, 20*.20: *cum actoribus vel procuratoribus sine conductoribus suis*. Sugli *actores*, individui di condizione servile preposti alla supervisione del lavoro dei *coloni*, Aubert, *Business Managers*, 186-96; Carlsen, *Land and Labour*, 187-92.

³⁶ McLynn, "Augustine's Black Sheep," 318; Dossey, *Peasant and Empire*, 137-41.

³⁷ Vera, "Conductores domus nostrae," 168; si veda anche Rizzo, *Papa Gregorio Magno*, 204-5.

³⁸ Su questo si veda soprattutto Marazzi, *I patrimonia*, 53-101.

³⁹ Sulla formazione della proprietà fondiaria ecclesiastica si veda recentemente Wood, *The Christian Economy*, 107-46; sulla Sicilia si veda Cracco Ruggini, "La Sicilia;" Caliri, *Società ed economia*; Vera, "Fra Egitto e Africa."

A partire da Theodor Mommsen ed Édouard Beaudouin, passando per Lellia Cracco Ruggini, Walter Goffart e Girolamo Arnaldi, fino ad arrivare, più recentemente, a Vivien Prigent, gli affittuari generali alle dipendenze della Chiesa sono stati descritti quasi senza eccezioni come delle copie sbiadite dei potenti *conductores* dei secoli del principato e della tarda antichità, sprovvisti delle risorse economiche di questi ultimi e collocati in una posizione sociale di gran lunga inferiore.⁴⁰

Ma è davvero così? È verosimile, cioè, che nei possedimenti ecclesiastici il divario tra *conductores* e *coloni*, attestato in maniera inequivocabile a partire dal regno di Traiano, sia stato cancellato a discapito degli affittuari generali, ridotti ormai alla stessa condizione dei *coloni*? Anche se, è bene ricordarlo, quella di *conductor* è una qualifica ‘relazionale’ prima ancora che sociale – in quanto definita sulla base di un contratto che regola i rapporti tra le parti – è indubbio che questo ruolo sia stato ricoperto nella gran parte dei casi da individui provvisti di uno *status* e di risorse sensibilmente superiori a quelli dei *coloni*. Per quale motivo nelle proprietà ecclesiastiche non si sarebbe prodotto lo stesso rapporto asimmetrico tra *coloni* e *conductores* che è possibile osservare tanto nelle tenute imperiali quanto in quelle private, dal principato fino alla tarda antichità?

La rappresentazione dei *conductores* ecclesiastici come soggetti appartenenti ai gradini più bassi della scala sociale è stata per lo più replicata attraverso richiami a interpretazioni precedenti dei quattro principali documenti che la sosterebbero – una lettera di papa Gelasio, una di Pelagio I e due passaggi del *Registrum* di Gregorio Magno. Appare a questo punto quanto mai opportuno tornare sulle fonti, così da poter confermare in modo più sicuro questa tesi oppure, al contrario, trovare il materiale per smentirla. Prima di procedere nell’analisi, tuttavia, esamineremo brevemente alcuni altri passi salienti relativi ai *conductores* dei patrimoni ecclesiastici, per verificare se sia possibile delineare un loro profilo sociale che coincida, o invece si discosti, da quello abitualmente proposto nella letteratura secondaria.

3. *Profilo sociale dei conductores ecclesiastici*

Il punto di partenza non può che essere l’epistola 1.42 del *Registrum* gregoriano, redatta nel maggio 591. Si tratta di un documento giustamente famoso, ricco com’è di istruzioni dettagliate che il papa indirizza a Pietro, nuovo *rector* del *patrimonium* siciliano (una figura sotto molti aspetti paragonabile al *procurator* imperiale), al fine di migliorare l’amministrazione delle tenute dell’isola ed eliminare i soprusi che i *coloni* subiscono regolarmente. Da parte

⁴⁰ Mommsen, “Die Bewirtschaftung,” 186; Beaudouin, *Les grands domaines*, 216; Cracco Ruggini, *Economia e società*, 243-4; Goffart, “From Roman Taxation,” 181; Arnaldi, “L’approvvigionamento,” 31; Prigent, “Le grand domaine,” 224-5.

di chi? Da parte dei soliti *conductores*, che come i loro predecessori dei *saltus* africani erano anche qui incaricati di riscuotere dai *coloni* i canoni di affitto (*pensiones*), oltre che l'imposta dovuta allo stato (*burdatio*). Nella lettera Gregorio li accusa di arricchirsi a spese dei contadini, impossessandosi con la forza dei loro averi o esigendo più del dovuto, cioè prelevando oro con una libbra maggiorata o, nel caso della commutazione in natura della *pensio*, utilizzando un moggio illegale di 25 sestari anziché 16-18. Il pontefice proibisce inoltre in modo categorico che i *conductores* siano selezionati sulla base del pagamento di tangenti (*commoda*), un divieto che attesta in maniera evidente come, in vista del consistente profitto che la gestione di una proprietà ecclesiastica prometteva, gli aspiranti affittuari generali fossero disposti a investire somme significative per dirigere la scelta dei *rectores*.⁴¹

La situazione che questa lettera tratteggia è dunque per più versi inquietante: come alla fine del II secolo l'iscrizione di Souk el Khmis denunciava la condotta del perfido Allius Maximus, in combutta con i *procuratores* del *fundus Burunitanus* per estorcere ai *coloni* quote di affitto e *operae* superiori al dovuto, così il *Registrum* gregoriano lascia intravedere la riprovevole alleanza tra i *conductores* e i *rectores* dei patrimoni ecclesiastici a danno dei *coloni*, la cui condizione è nel frattempo peggiorata, non solo a causa della riforma fiscale di Diocleziano. Se al tempo di Commodo, infatti, i *coloni* africani avevano ancora la forza e i mezzi per appellarsi direttamente all'imperatore e far incidere il rescritto in loro favore, quattro secoli dopo tutto quello che i contadini siciliani ottengono da Gregorio – un pontefice peraltro sensibile alle questioni sociali⁴² – sono dei *libelli securitatis* dove è registrato l'importo delle *pensiones* da versare, a protezione dall'avidità dei *conductores*. Nobili disposizioni, che erano però destinate a rimanere largamente disattese, se è vero che in una lettera del giugno 603 Gregorio scrive al notaio Pantaleone lodandolo per aver finalmente infranto i moggi illegali che egli aveva ordinato al *rector* Pietro di distruggere dodici anni prima. Nulla, o quasi, era dunque cambiato nel frattempo, e i *conductores* avevano continuato a frodare i contadini grazie alla connivenza degli amministratori ecclesiastici, i cui interessi si sovrapponevano a quelli dei grandi appaltatori.⁴³

Anche il *conductor* del *fundus Barbilianus* di proprietà del monastero di S. Andrea in Clivo Scauri, che compare in un passo della *Vita Gregorii* di Giovanni Diacono, mostra lo stesso atteggiamento spavaldo e prepotente dei *conductores* siciliani, sicuro come loro di essere al riparo dalla legge. Non da quella divina, però: il testo racconta che, per aver sottratto con la complicità di un prete alcune *chartulae* dagli archivi del monastero e averle vendute a estranei, Andrea (questo il nome del *conductor* disonesto) è colpito da un'orribile malattia che rende il suo corpo putrescente; straziato da dolori indi-

⁴¹ Vera, "Forme e funzioni," 430-47; Rizzo, *Papa Gregorio Magno*, 75-9.

⁴² Lassandro, "Cunctis hominibus." Per il rapporto tra la teologia ascetica di Gregorio e la sua attività amministrativa si veda soprattutto Demacopoulos, *Gregory the Great*.

⁴³ Gregorius, *Registrum* 13.35.

cibili egli confessa infine di essere un dissipatore (*consumptor*) dei beni del monastero, dopodiché esala l'ultimo respiro.⁴⁴ L'episodio ricorda da vicino la vicenda riportata in una lettera di papa Gelasio, in cui si apprende che i preti Romolo e Ticiano avevano cacciato dalla chiesa del monastero situato *in fundo Luciano*, nella diocesi di Lucera, il presbitero Marco nel giorno di Pasqua, e con l'aiuto del *conductor domus regiae* Moderato avevano violato il *sacrarium oratorii* sottraendone i vasi sacri (*ministeria*).⁴⁵ Come si vede, il *conductor* di una proprietà ecclesiastica e quello di una proprietà regia si comportano nello stesso modo: entrambi depredano le risorse di un monastero in combutta con religiosi disonesti, confidando nella propria posizione di potere e forti di una radicata consuetudine di soprusi e prepotenze. I *conductores* ecclesiastici che compaiono nella *Vita Gregorii* e nel *Registrum* non sono affatto figure umili e sottomesse, relegate negli strati più bassi della società: si intravedono invece – secondo la descrizione di Vera – “persone libere, evidentemente potenti per l'ampiezza dei soprusi e delle speculazioni (...), dotati di sostanze sufficienti da dare in garanzia e interessati a prendere in gestione fondi rustici pagando somme ingenti. Questa tipologia rimanda all'immagine classica del *conductor* tardoantico, (...) cioè un imprenditore motivato dal profitto e dall'interesse, la cui economia è strettamente legata alla capacità di far fruttare i rapporti diretti con i coloni”.⁴⁶

4. *Due passi del Registrum epistularum*

Rivolgiamoci ora ai quattro documenti a cui pressoché tutti gli interpreti rinviavano per sostenere la tesi dello *status* servile o semilibero dei *conductores* ecclesiastici, nonostante gli esempi appena riportati siano già sufficienti a invalidare questa interpretazione. Cominciamo dal *Registrum* di Gregorio.

In un passo della già menzionata lettera 1.42, il pontefice si sofferma sul caso di un certo Felice, *conductor* dei beni di una possidente di nome Campana, accusato di frode dal suddiacono Massimo, a cui la donna avrebbe concesso la libertà (*liberum reliquerat*) ordinando che non fosse tradotto in

⁴⁴ Joannes Diaconus, *Vita Gregorii* 4.87; Marazzi, *I patrimoni*, 267-8.

⁴⁵ Gelasius, *Epistulae* 3 (Löwenfeld); Otranto, *Italia meridionale*, 208-18. Meno probabile, a mio avviso, l'interpretazione proposta da Neil, Allen, *The Letters*, 174, che traducono *ministeria* con *ministries*, intendendo con ciò che Moderato non avrebbe asportato i vasi sacri dal monastero ma vi avrebbe celebrato le funzioni religiose.

⁴⁶ Vera, “Forme e funzioni,” 440; si veda anche Caliri, *Società ed economia*, 125. Sempre dalla lettera 1.42 del *Registrum* apprendiamo che i *coloni* erano tenuti a versare ai *conductores* ecclesiastici, in segno di omaggio, anche beni in natura (detti *excepta*), che difficilmente avrebbero corrisposto se si fosse trattato di individui del loro stesso *status* o di un rango sociale ancora più basso. Inoltre, in occasione delle nozze, i *coloni* dovevano versare ai *conductores* una tassa di un solido d'oro (*nuptiale commodum*), altro segno tangibile della loro subordinazione agli affittuari generali.

giudizio.⁴⁷ Questa lettura, che sembrerebbe accreditare la condizione schiavile del *conductor* Felice, si basa tuttavia su una traduzione a mio avviso non soddisfacente dell'espressione *liberum relinquere*, che non significa mai – per quello che ho potuto verificare – ‘liberare’ o ‘manomettere’, ma piuttosto ‘lasciar andare’, ‘lasciare stare’, ‘lasciare qualcuno/qualcosa nella condizione in cui si trova’, senza alcun riferimento, dunque, all’atto di liberazione da una condizione di schiavitù.⁴⁸ Per quest’ultimo significato Gregorio utilizza il verbo *manumittere* o l'espressione *liberum efficere*,⁴⁹ che è però altra cosa rispetto a *liberum relinquere*; analogamente, nel testamento del vescovo Remigio di Reims, in cui vengono affrancati non meno di trentacinque servi, tra le numerose varianti presenti nel testo il costrutto *liberum relinquere* non è mai utilizzato, mentre compaiono espressioni come *liberum esse praecipio*, *libertatem tribuo*, *liberum esse iubeo* e simili.⁵⁰

Il secondo passo gregoriano è ancora meno probante. Nella lettera 5.31, datata all'aprile 595, il papa scrive ai *conductores* dei possedimenti ecclesiastici in Gallia ricordando loro i due principali compiti che – come si è visto – i grandi affittuari sono chiamati a svolgere in età tardoantica: il controllo delle coscienze di coloro che abitano e lavorano nei *fundi* – dovendo assicurarsi che i *coloni* “si astengano (...) dalla malvagità dei pagani” – e, naturalmente, la raccolta delle *pensiones*. Il tenore dell'epistola è garbato e rispettoso: Gregorio parla dello “splendore dei costumi” (*claritate morum*) che i *conductores* devono mostrare per essere di esempio ai loro sottoposti, e li invita a prestare obbedienza al “glorioso patrizio Arigio” fino all'arrivo in Gallia del nuovo *rector*: non esattamente il tono che si userebbe rivolgendosi a schiavi, liberti o a umili contadini. Tuttavia, si obietta, il pontefice definisce i *conductores* del *patrimonium* gallico “servi del beato Pietro” (*beati Petri famuli*) e si rivolge loro in quanto parte della *familia ecclesiae*. Ma già Mommsen e, più recentemente, Elena Caliri hanno fatto notare come nel *Registrum* termini come *famulus*, *servus* e *mancipium* vengano spesso usati in senso lato, senza una connotazione giuridica precisa,⁵¹ e lo stesso vale per il sostantivo *familia*, che non significa qui – come ha osservato Vincenzo Recchia – ‘insieme della servitù’, bensì ‘insieme di coloro che operano sui fondi della Chiesa’, ossia, genericamente, i suoi dipendenti.⁵² Ciò è dimostrato in maniera inequivocabile

⁴⁷ Gregorius, *Registrum* 1.42: *Felix conductor domnae Campanae, quem liberum reliquerat atque esse indiscussum iusserat, dixit sibi a Maximo subdiacono septuaginta duos solidos tul- tos, pro quibus dandis asseruit quia omnes res suas quas in Sicilia habuit vel venundavit vel apposuit.*

⁴⁸ Caes., *Bell. civ.* 1.7.3; Quint. 1.4.21; Rut. Lup. 2.16.20; Liv. 39.27.2; Cic., *Phil.* 2.119. Rizzo, *Papa Gregorio Magno*, 244, intende giustamente *liberum relinquere* nel senso di ‘lasciare libero da ogni obbligo’.

⁴⁹ Gregorius, *Registrum* 9.108; 6.12.

⁵⁰ *Vita Remigii*, 336-40; Caliri, “Forme di dipendenza,” 311. L'autenticità del testamento di Remigio, a lungo discussa, è stata dimostrata da Rouche, *Clovis*, 498-511, e Haubrichs, “*Testamentum Remigii*.”

⁵¹ Mommsen, “Die Bewirtschaftung,” 182; Caliri, “Forme di dipendenza,” 299.

⁵² Gregorio Magno, *Lettere (I-III)*, 202, nota 15; Gregorio Magno, *Lettere (IV-VII)*, 162, nota 3.

da un passo della lettera 1.42, dove la *familia ecclesiastica* comprende esplicitamente *sacerdotes vel levitae vel monachi vel clerici*, che non sono certo schiavi ma, semmai, servitori della Chiesa.⁵³

In conclusione, nel *Registrum* gregoriano non è possibile rintracciare elementi che inducano a ritenere che i *conductores* delle tenute ecclesiastiche fossero di norma servi o liberti: tutt'altro. Ma anche gli altri documenti solitamente portati a sostegno di questa ipotesi sembrano, a ben vedere, andare nella direzione opposta.

5. Papa Gelasio e il conductor Ampliato

In una lettera indirizzata al vescovo di Salona, papa Gelasio ordina che venga impugnato il testamento del *conductor* Ampliato, definito fin dalle prime righe *servus ecclesiae*. Anche in questo caso, però, una lettura attenta dell'intero testo permette di ipotizzare che il termine *servus* venga qui utilizzato per riferirsi in senso lato a un servitore della Chiesa di Roma e non – come è stato più volte sostenuto – a un suo schiavo. Ampliato, in altre parole, potrebbe essere un uomo libero alle dipendenze della Chiesa, con la quale sembra avere avuto un contenzioso di natura economica, circostanza che rendeva inammissibile, secondo Gelasio, che egli potesse fare testamento senza prima aver saldato il suo debito.⁵⁴ Riporto di seguito la mia proposta di traduzione della lettera:

Vogliamo che la tua sincerità non ignori che ci è stato riferito che il *conductor* Ampliato – il quale risulta essere non solo un servitore della Chiesa ma anche da molto tempo così invischiato nei conti di questa da dover essere considerato, pur essendo libero, a tutti gli effetti nostro servo finché non avrà saldato completamente i suoi debiti – ha osato con temeraria audacia redigere un testamento, nonostante i suoi beni siano per legge chiaramente vincolati alla proprietà ecclesiastica. La tua fraternità si opponga dunque a nostro nome a tale presunzione e non consenta che venga effettuata alcuna sottrazione. Tuttavia, qualora dovesse capitargli qualcosa – giacché si dice che è molto in là con gli anni – la tua concordia ordini immediatamente che i suoi beni siano consegnati soltanto ai figli ai quali risulta destinata l'eredità previo fedele inventario, affinché siano obbligati a restituire integralmente alla Chiesa quanto le è dovuto per tutto il tempo in cui egli ha avuto in gestione queste proprietà.⁵⁵

⁵³ Gregorio Magno, *Lettere (I-III)*, 206. Poco prima Gregorio ha usato il termine *familia* per riferirsi ai *coloni* della Chiesa, che erano *ingenui* anche se vincolati alla terra: Gregorio Magno, *Lettere (I-III)*, 202.

⁵⁴ Del resto, che i *conductores* restassero in arretrato con i pagamenti non era certo inconsueto, dal momento che essi condividevano con i *coloni* i profitti ma anche i rischi legati alla gestione della terra: è ben noto, ad esempio, il caso dei *conductores* siciliani del *praepositus sacri cubiculi*, *Lauriculi*, indebitati per forti somme (Caliri, *Aspettando i barbari*, 121-38), o quello di Tommaso, esposto per ben diecimila solidi (Cassiodorus, *Variae* 5.6; 7). Nella lettera 1.42 Gregorio menziona anche il *conductor* Teodosio, la cui proprietà non è sufficiente a estinguere il debito con il fisco.

⁵⁵ Gelasius, *Fr.* 28 (Thiel, *Epistolae romanorum*, 499-500): *Illud etiam sinceritatem tuam non latere volumus, ad nos fuisse perlatum, quod Ampliatus conductor, quem non solum servum constat esse ecclesiae, sed ita ejus rationibus a multis temporibus implicatum, ut etiamsi esset*

Ampliato non pare dunque essere stato un *servus* nel senso giuridico del termine – come ha sostenuto chi ha interpretato alla lettera l'espressione *servus ecclesiae* – ma un soggetto inquadrato secondo le proprie specifiche funzioni alle dipendenze della Chiesa romana (*beati Petri famulus*, avrebbe detto Gregorio), di condizione libera (*ingenuus*) e dotato di un patrimonio personale di cui poteva disporre liberamente fatti salvi i diritti rivendicati dal pontefice,⁵⁶ ovvero quelle *partes* che gli eredi avrebbero dovuto consegnare per estinguere il debito contratto con la Chiesa dal loro genitore durante la gestione delle proprietà ecclesiastiche.⁵⁷

6. Papa Pelagio e il vescovo Giuliano

Resta da esaminare l'ultimo documento, una lettera di papa Pelagio I risalente al 560-1, che già Marc Bloch giudicava “non priva di oscurità”.⁵⁸ Pelagio scrive a Giuliano, vescovo di Cingoli, esortandolo a operare sempre in difesa degli interessi della Chiesa: in particolare, il papa lo autorizza a concedere al laboratorio tessile (*gyniceum*)⁵⁹ gli schiavi che riterrà idonei “a condizione che in cambio delle loro competenze la Chiesa sia compensata con agricoltori:

ingenuus, donec ratiocinia cuncta deduceret, modis omnibus obnoxius haberetur, ausu temerario molitus fuerit condere paginam testamenti, cujus omne peculium ecclesiastico juri legibus non dubitetur obstrictum. Quapropter his praesumptionibus vice nostra tua fraternitas contradicat, nec fieri prorsus aliqua subreptione permittat. Ac si eidem quidquam humanitus forte contigerit, quia grandaeuus esse memoratur, mox ejus sine dilatione substantiam praecipiat unanimitas tua filiis ejus dumtaxat, quibus patrimonium probatur esse commissum, sub fidei descriptione contradi, donec temporibus universis, quibus hoc patrimonium gubernasse cognoscitur, partes dominicas reddere cogantur indemnes. Per il significato finale della congiunzione *donec*, specie nel latino tardo, si veda Leumann, Hofmann, Szantyr, *Lateinische Grammatik*, 628-30.

⁵⁶ Si veda, per un caso analogo, Gregorius, *Registrum* 3.21, indirizzata ai figli del *defensor* Urbico, che era stato incaricato della gestione del *patrimonium* della Sabina ed era morto dopo aver contratto un grosso debito nei confronti della Chiesa di Roma. Spinto da compassione, Gregorio concede agli eredi di entrare in possesso dei beni del padre (non sufficienti, in ogni caso, a estinguere il debito), sebbene, per legge, l'intera proprietà di Urbico avrebbe dovuto essere vincolata alla Chiesa (*quamvis tota eius substantia pro hoc sit ecclesiae obligata*).

⁵⁷ Ho scelto di tradurre in modo differente le due occorrenze di *patrimonium* presenti nelle ultime righe della lettera perché ritengo che si riferiscano a due realtà distinte. Nel primo caso (*quibus patrimonium probatur esse commissum*), ho optato per ‘eredità’, in quanto *patrimonium* appare qui usato come sinonimo di *substantia* e sembra indicare i beni che Ampliato intende lasciare ai figli tramite il testamento contestato; nel secondo caso (*temporibus universis, quibus hoc patrimonium gubernasse cognoscitur*), invece, credo che papa Gelasio impieghi *patrimonium* con riferimento alle tenute ecclesiastiche affidate alla gestione di Ampliato, rispetto alle quali egli aveva contratto il suo debito con la Chiesa. Mi sembra comunque che in nessuno dei due casi *patrimonium* debba essere inteso nel senso tecnico – e consueto in epoca successiva – di circoscrizione territoriale di beni ecclesiastici amministrata da un *rector*: è vero che il *patrimonium Dalmatiae*, a cui apparteneva l'area di Salona, era uno dei più piccoli (Gregorius, *Registrum* 2.20 lo definisce *exiguum patrimoniolum*), ma risulterebbe comunque insolito che la sua gestione fosse stata affidata a un singolo *conductor*, e ancor più sorprendente che, alla morte di questi, si fosse previsto di trasferirne la gestione in forma congiunta ai suoi figli.

⁵⁸ Bloch, “La société,” 418, nota 3.

⁵⁹ Grelle, *Canosa romana*, 171-4; Delmaire, *Largesses sacrées*, 443-55.

infatti, un artigiano (*artifex*) o un servo domestico (*ministerialis puer*) non hanno lo stesso valore di uno schiavo agricolo (*rusticus*) o di un colono (*colonus*). Pelagio aggiunge poco dopo: “Perciò bada a non cedere uomini capaci di gestire i poteri o di lavorarli, e scegli quelli che sono inutili. Infatti, se lascerai andare (*si capillum relaxaveris*) schiavi agricoli o coloro che possono diventare *conductores* o *coloni*, non ci sarà alcuna ragione che potrà giustificarti ai miei occhi. Tutto ciò che trascurerai lo dovrai ripagare col tuo”.⁶⁰

Come detto, questa lettera è stata da molti ritenuta una prova schiacciante della condizione servile dei *conductores* ecclesiastici: nello specifico, l'espressione *capillum relaxare* – che ho tradotto come ‘lasciare andare’, ma che letteralmente vuol dire ‘sciogliere’ o ‘far crescere i capelli’ – farebbe riferimento a una formula o a una cerimonia di manomissione,⁶¹ essendo i capelli lunghi tradizionalmente considerati il simbolo per eccellenza dell'uomo libero (si pensi ai *reges criniti* merovingi).⁶² Secondo questa lettura, dunque, i *conductores* rientrerebbero a pieno titolo tra gli schiavi agricoli nei confronti dei quali il pontefice raccomanda al vescovo di Cingoli una particolare sollecitudine.

Tuttavia, questa spiegazione risulta a mio avviso insoddisfacente per almeno due motivi. Il primo è che nell'epistola pelagiana tanto i *conductores* quanto i *coloni* risultano nettamente distinti dai *rustici* (*et de rusticis et qui possunt conductores vel coloni esse*), e per un motivo ben preciso: come è stato giustamente notato, nel lessico di Pelagio i *rustici* corrispondono agli schiavi agricoli che il papa proibisce di consegnare al *gyniceum*, mentre *coloni* e *conductores* costituiscono una categoria a parte, dal momento che gli uni e gli altri risultano personalmente liberi, anche se i primi sono vincolati alla terra dallo *ius originarium*.⁶³

In secondo luogo, bisogna ammettere che l'espressione *capillum relaxare* (analogamente a *liberum relinquere* che abbiamo visto sopra) non appartiene in alcun modo al repertorio delle espressioni relative all'affrancamento di schiavi. In epoca tardoromana, infatti, la cerimonia della manomissione prevedeva solitamente uno schiaffo (*alapa*) sul volto o sulla fronte dello schiavo che si intendeva liberare, gesto con cui era resa nota la sua nuova condizione

⁶⁰ Pelagius, *Epistulae* 84 (Gassò): *Iterata frequenter iussione praecipimus, ut nihil negligenter, sed omnia fideliter et strenue agas, nec in aliquo gravari patiaris ecclesiam. Nam et de mancipiis memor esto quia istud tibi iussimus, ut viros qui forte gyniceo utiles esse possunt concedas illis, ita tamen ut pro artificii ipsorum merito in agricolis compensetur ecclesiae, nec enim eiusdem aestimationis est artifex et ministerialis puer contra rusticum vel colonum. Ita ergo ista quae domui ipsorum sunt utilia concede, ut tu compensationem de agricolis non remittas. Vide ergo, ne tales des homines qui vel continere casas vel colere possunt, et illos tollas qui inutiles sunt. [Et post alia]. Nam et de rusticis et qui possunt conductores vel coloni esse, si capillum relaxaveris, nulla erit ratio quae me circa te placere praevaleat. [Et infra]. Ex tuo universa quae neglexeris necesse est compensari.*

⁶¹ Pelagii I *Epistulae*, 206, nota 3: *capillum relaxare*: Quo fortasse signatur illos libertate donari. Marazzi, *I patrimonii*, 92, traduce incomprensibilmente con ‘torcere un capello’.

⁶² Cameron, “How did the Merovingian Kings.”

⁶³ Come osserva Caliri, “Forme di dipendenza,” 309, nota 51, nella lettera pelagiana “il termine *rusticus* sembrerebbe riferirsi a schiavi, o, in ogni caso, a lavoratori di condizione giuridica inferiore [rispetto ai *coloni*].”

giuridica;⁶⁴ inoltre, nei secoli precedenti – come assicurano numerose testimonianze – i capelli dello schiavo liberato erano rasati, non sciolti o fatti crescere.⁶⁵ Ma c'è di più: grazie a un passo della lettera 2.50 del *Registrum* gregoriano sappiamo che nel VI secolo non venivano tonsurati soltanto i membri del clero, ma anche il personale laico della Chiesa, come gli *actionarii*, che svolgevano funzioni per certi versi simili a quelle dei *conductores*, poiché erano anch'essi incaricati, tra l'altro, di raccogliere dai *coloni* i canoni di affitto e i contributi fiscali da versare allo stato. Tutto questo permette di concludere che nel VI secolo la tonsura non era una prerogativa esclusiva del clero ma riguardava anche alcune categorie di laici al servizio della Chiesa.⁶⁶

Alla luce di quanto detto, non si può del tutto escludere che, come gli *actionarii*, anche i *conductores* dei possedimenti ecclesiastici fossero tenuti a tonsurarsi o, comunque, a portare i capelli corti (meno probabile, invece, che l'obbligo riguardasse anche i *coloni* e gli schiavi);⁶⁷ in ogni caso, è plausibile che l'espressione *capillum* o *comam relaxare*, oltre a riferirsi ai membri del clero che, contravvenendo alle disposizioni conciliari, si facevano crescere i capelli (come attestato dal canone XVII del Sinodo romano del 721),⁶⁸ potesse essere utilizzata in senso lato anche per quei laici che, interrompendo il proprio rapporto di lavoro con la Chiesa, ritornavano, per così dire, nel mondo. Se questa ipotesi è corretta, allora nella lettera in questione l'intento di Pelagio non sarebbe stato quello di vietare a Giuliano di concedere la libertà ai *rustici* e a quanti potevano essere *conductores* o *coloni*, ma, piuttosto, di richiamare il vescovo di Cingoli all'impegno di trattenere, tra il personale servile, coloro che erano in grado di lavorare la terra, e di fare in modo che, tra i liberi che abitavano nei fondi ecclesiastici, coloro che avevano le competenze e i mezzi per essere *conductores* o *coloni* (come i figli dei medesimi) non abbandonassero il servizio della Chiesa.⁶⁹

Come si vede, la tesi secondo cui gli affittuari generali delle proprietà ecclesiastiche sarebbero stati in genere individui di bassa o bassissima estrazione sociale e dalle capacità economiche limitate è smentita dalle riletture proposte. Al contrario, i documenti analizzati permettono di considerare i *conductores* ecclesiastici – al pari dei loro omologhi imperiali, regi o priva-

⁶⁴ Harper, *Slavery*, 468-73.

⁶⁵ Polyb. 30.18; Plaut., *Amph.* 460; Diod. Sic. 30.1.15.2; Liv. 34.52.12; Plut., *Flam.* 13.6; Serv. ad *Aen.* 8.564.

⁶⁶ Gregorius, *Epistolae* 2.50: *Si vero de laicis Deum timentes inveneris, ut tonsorari debeant et actionarii sub rectore fieri, omnino libenter fero*. Si veda Recchia, *Gregorio*, 45-8.

⁶⁷ Sull'emergere dell'obbligo della tonsura nel VI secolo si veda Wiśniewski, "Shorn Head," con bibliografia precedente. L'autore sottolinea come all'epoca l'obbligo non fosse ancora universalmente rispettato e fosse spesso sostituito da una semplice raccomandazione a non portare i capelli lunghi.

⁶⁸ Mansi, *Sacrorum conciliorum*, 264: *Si quis ex clericis relaxaverit comam, anathema sit*.

⁶⁹ Da un passo della lettera 1.42 del *Registrum* gregoriano si apprende che i *conductores* abitavano sui fondi ecclesiastici insieme con la propria famiglia: Gregorio Magno, *Lettere (I-III)*, 202: *De qua re definimus ut parentes morientium qui in possessione ecclesiae degunt heredes eis succedere debeant*.

ti – come personaggi di condizione tendenzialmente libera, dotati di risorse considerevoli e in grado di esercitare varie forme di potere e prevaricazione sui *coloni*, infrangendo, ogni volta che se ne presentava l'occasione, le disposizioni del pontefice per proprio tornaconto personale, spesso con la colpevole complicità dei *rectores* dei *patrimonia*.

Anche Gregorio Magno avrebbe dunque potuto lamentare la difficoltà di trovare *idonei conductores*, ma intendendo qualcosa di radicalmente diverso rispetto a Plinio cinque secoli prima: nonostante la continuità terminologica, il cambiamento – materiale e semantico – era stato profondo e irreversibile.

Opere citate

- Arnaldi, Girolamo. "L'approvvigionamento di Roma e l'amministrazione dei 'patrimoni di S. Pietro' al tempo di Gregorio Magno." *Studi Romani* 34 (1986): 25-39.
- Aubert, Jean-Jacques. *Business Managers in Ancient Rome: A Social and Economic Study of Institores, 200 B.C. – A.D. 250*. Leiden-New York-Köln: Brill, 1994.
- Augustinus, Aurelius. *Epistulae ex duobus codicibus nuper in lucem prolatae*, recensuit Johannes Divjak. Vindobonae: Hoelder-Pichler-Tempsky, 1981.
- Beaudouin, Édouard. *Les grand domaines dans l'empire romain d'après des travaux récents*. Paris: Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts, 1899.
- Beck, Alexander. "Zur Entstehung des römischen Mietvertrages." In *Festschrift Hans Lewald bei Vollendung des vierzigsten Amstjahres als ordentlicher Professor im Oktober 1953*, 3-13. Basel: Halbing & Lichtenhahn, 1953.
- Biundo, Raffaella. "Origine e status degli affittuari dei fondi imperiali in provincia." *Antiquitas* 28 (2005): 171-82.
- Biundo, Raffaella. "I *conductores* dei saltus africani: conflitti sociali e economici nella gestione della proprietà imperiale." In *Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, a cura di Marco Maiuro, 237-44. Bari: Edipuglia, 2019.
- Bloch, Marc. "La société du haut Moyen Âge et ses origines." *Journal des savants* (1926): 403-20.
- Brunt, Peter A. *Roman Imperial Themes*. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Burckhardt, Carl Christoph. *Zur Geschichte der Locatio Conductio*. Basel: Detloff's Buchhandlung, 1889.
- Caliri, Elena. *Aspettando i barbari. La Sicilia nel V secolo tra Genserico e Odoacre*. Catania: Edizioni del Prisma, 2012.
- Caliri, Elena. "Forme di dipendenza e consuetudini prediali nei *Patrimonia Sancti Petri*." In *Forme di dipendenza nelle società di transizione. Atti del XXXII Colloquio Internazionale G.I.R.E.A. (Messina 15-17 maggio 2008)*, a cura di Antonino Pinzone, Elena Caliri, e Rosalba Arcuri, 299-314. Messina: Di.Sc.A.M., 2012.
- Caliri, Elena. *Società ed economia della Sicilia del VI secolo attraverso il Registrum epistularum di Gregorio Magno*. Messina: Armando Siciliano Editore, 1997.
- Cameron, Averil. "How did the Merovingian Kings wear their hair?" *Revue belge de philologie et d'histoire* 43 (1965): 1203-16.
- Carlsen, Jesper. *Land and Labour: Studies in Roman Social and Economic History*. Roma: "L'Erma" di Bretschneider, 2013.
- Capogrossi Colognesi, Luigi. *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*. Roma: "L'Erma" di Bretschneider, 2012.
- Corbier, Mireille. "Proprietà e gestione della terra: grande proprietà fondiaria ed economia contadina." In *Società romana e produzione schiavistica. I. L'Italia: insediamenti e forme economiche*, a cura di Andrea Giardina, e Aldo Schiavone, 427-44. Roma-Bari: Laterza, 1981.
- Cordovana, Orietta Dora. "Soil quality, social status and locatio-conductio contracts." *Klio* 96 (2014): 469-501.
- Cracco Ruggini, Lellia. *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.* Bari: Edipuglia, 1995 (1ª ed.: Milano: Giuffrè, 1961).
- Cracco Ruggini, Lellia. "La Sicilia fra Roma e Bisanzio." In *Storia della Sicilia. III*, direttore dell'opera Rosario Romeo, 1-96. Napoli: Società editrice di Napoli e della Sicilia, 1979.
- Degenkolb, Heinrich. *Platzrecht und Miethe. Beiträge zu ihrer Geschichte und Theorie*. Berlin: Lüdertitzsche Verlagsbuchhandlung, 1867.
- De Laet, Sigfried Jan. "Documents nouveaux concernant les 'Quattuor publica Africae'." *L'Antiquité classique* 22 (1953): 98-102.
- De Laet, Sigfried Jan. *Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire*. Brugge: De Tempel, 1949.
- De Ligt, Luuk. "Studies in Legal and Agrarian History I: The Inscription from Henchir-Mettich and the *lex Manciana*." *Ancient Society* 29 (1998-9): 219-39.
- De Ligt, Luuk. *Peasants, Citizens and Soldiers: Studies in the Demographic History of Roman Italy, 225 BC – AD 100*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Delmaire, Roland. *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*. Rome: École Française de Rome, 1989.

- Demacopoulos, George E. *Gregory the Great: Ascetic, Pastor, and First Man of Rome*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2015.
- De Neeve, Pieter Willem. *Colonus: Private Farm-Tenancy in Roman Italy during the Republic and the Early Principate*. Amsterdam: Gieben, 1984.
- De Vos Raaijmakers, Mariette, Pierfrancesco Porena. "Flavius Caecilius Primus, administrator of the *fundus Glebonianus* (near Thabborā – Africa Proconsularis): Agricultural Investments and Social Rise in the Fourth Century AD." *Mediterraneo antico* 23 (2020): 487-530.
- Dossey, Leslie. *Peasant and Empire in Christian North Africa*. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 2010.
- Du Plessis, Paul J. *Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BC - 284 CE*. Leiden-Boston: Brill, 2014.
- Dupuis, Xavier. "Les *III publicae Africae*: un exemple de personnel administratif subalterne en Afrique." *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 11 (2000): 277-94.
- Epistolae romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a s. Hilario usque ad Pelagium II.*, recensuit et edidit Andreas Thiel. Brunsbergae: In aedibus Eduardi Peter, 1868.
- Fiori, Roberto. *La definizione della "locatio conductio"*. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica. Napoli: Jovene, 1999.
- Flach, Dieter. "Inschriftenuntersuchungen zum römischen Kolonat in Nordafrika." *Chiron* 8 (1978): 441-92.
- Flach, Dieter. "Die Pachtbedingungen der Kolonen und die Verwaltung der kaiserlichen Güter in Nordafrika." In *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. II.10.2. Politische Geschichte – Provinzen und Randvölker: Afrika mit Ägypten*, hrsg. von Hildegard Temporini, 427-73. Berlin-New York: De Gruyter, 1982.
- Goffart, Walter. "From Roman Taxation to Mediaeval Seigneurie: Three Notes (Part I)." *Speculum* 47 (1972): 165-87.
- González Bordas, Hernán. "Alcune considerazioni sulla portata della *lex Hadriana de agris rudibus*." In *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Atti del Convegno internazionale (Catania, 28-29 giugno 2019)*, a cura di Cristina Soraci, 61-75. Roma-Bristol: "L'Erma" di Bretschneider, 2020.
- González Bordas, Hernán, et Chérif, Ali. "Les grandes inscriptions agraires d'Afrique: nouvelles réflexions, nouvelle découverte." *Comptes-rendus des séances de l'année – Académie des inscriptions et belles-lettres* 162 (2018): 1423-53.
- Gregorio Magno. *Lettere (I-III)*, a cura di Vincenzo Recchia. Roma: Città Nuova, 1996.
- Gregorio Magno. *Lettere (IV-VII)*, a cura di Vincenzo Recchia. Roma: Città Nuova, 1996.
- Gregorius Magnus. *Homiliae in Evangelia*, cura et studio Raymond Étaix. Turnholti: Brepols, 1999.
- Gregorius Magnus. *Registrum epistularum*, edidit Dag Norberg. Turnholti: Brepols, 1982.
- Grelle, Francesco. *Canosa romana*. Roma: «L'Erma» di Bretschneider, 1993.
- Harper, Kyle. *Slavery in the Late Roman World, AD 275-425*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Habrichs, Wolfgang. "Testamentum Remigii. Die Personennamen der *servi, coloni* und *parentes* im Testament des Bischofs Remigius von Reims (ca. 511/533)." In *Historia archaeologica. Festschrift für Heiko Steuer zum 70. Geburtstag*, hrsg. v. Sebastian Brather, Dieter Geuenich, und Christoph Huth, 285-323. Berlin-New York: De Gruyter, 2009.
- Hauken, Tor. *Petition and Response: An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors, 181-249*. Bergen: The Norwegian Institute at Athens, 1998.
- Hirschfeld, Otto. *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*. Berlin: Weidmann, 1905² (erste Auflage: 1876).
- Hirt, Alfred Michael. *Imperial Mines and Quarries in the Roman World: Organizational Aspects 27 BC – AD 235*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Karlowa, Otto. *Römische Rechtsgeschichte. II. Privatrecht und Zivilprozess. Strafrecht und Strafprozess*. Leipzig: Von Veit, 1901.
- Kaufmann, Horst. *Die altrömische Miete. Ihre Zusammenhänge mit Gesellschaft, Wirtschaft und staatlicher Vermögensverwaltung*. Köln-Graz: Bohlau, 1964.
- Kehoe, Dennis P. "Private and Imperial Management of Roman Estates in North Africa." *Law and History Review* 2 (1984): 241-63.
- Kehoe, Dennis P. "Allocation of Risk and Investment on the Estates of Pliny the Younger." *Chiron* 18 (1988): 15-42.

- Kehoe, Dennis P. *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988.
- Kehoe, Dennis P. "Approaches to Economic Problems in the Letters of Pliny the Younger: the Question of Risk in Agriculture." In *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. II 33.1. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung*, hrsg. von Wolfgang Haase, und Hildgard Temporini, 555-90. Berlin: De Gruyter, 1989.
- Kehoe, Dennis P. *Law and Rural Economy in the Roman Empire*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007.
- Joannes Diaconus. *Sancti Gregorii Magni Vita*. In *Patrologia Latina. LXXV. Sancti Gregorii papae I cognomento Magni opera omnia*, accurate Jacques-Paul Migne, 59-242. Lutetiae Parisiorum: apud J.-P. Migne editorem, 1862.
- Laffi, Umberto. "L'iscrizione di Sepino (*CIL*, IX, 2438) relativa ai contrasti fra le autorità municipali e i *conductores* delle greggi imperiali con l'intervento dei prefetti del pretorio." In Umberto Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, 173-205. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2001.
- Lassandro, Domenico. "*Cunctis hominibus terra communis est* (past. 3, 87). Rileggendo Gregorio Magno e la società agricola di Vincenzo Recchia." In *Gregorio Magno: un letterato al governo. Convegno di studi dedicato a don Vincenzo Recchia (Catania 1-2 dicembre 2011)*, a cura di Lisania Giordano, e Marcello Marin, 83-8. Bari: Edipuglia, 2012.
- Leumann, Manu, Johann Baptist Hofmann, Anton Szantyr. *Lateinische Grammatik auf der Grundlage des Werkes von Friedrich Stolz und Joseph Hermann Schmalz. II: Syntax und Stilistik*. München: Beck, 1965.
- Lo Cascio, Elio. *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*. Bari: Edipuglia, 2000.
- Lo Cascio, Elio. *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*. Roma: "L'Erma" di Bretschneider, 2009.
- Maiuro, Marco. *Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato*. Bari: Edipuglia, 2012.
- Mansi, Gian Domenico. *Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio. Tomus duodecimus ab an. 685 usque ad an. 787 incl.* Florentiae: Antonius Zatta, 1766.
- Marazzi, Federico. *I "patrimonia sanctae Romanae ecclesiae" nel Lazio (secoli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionale*. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1998.
- Marcone, Arnaldo. "Il colonato tardoantico: i problemi aperti." In *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, a cura di Elio Lo Cascio, 225-39. Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1997.
- McLynn, Neil. "Augustine's Black Sheep: The Case of Antoninus of Fussala." In *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, a cura di Giorgio Bonamente, e Rita Lizzi Testa, 305-21. Bari: Edipuglia, 2010.
- Mommsen, Theodor. "Die Bewirtschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I." In *Gesammelte Schriften. III. Juristische Schriften*, 177-91. Berlin-Dublin-Zürich: Weidmann, 1965.
- Mommsen, Theodor. "Die römischen Anfänge von Kauf und Miethen." In *Gesammelte Schriften. III. Juristische Schriften*, 132-44. Berlin-Dublin-Zürich: Weidmann, 1965.
- Morelli, Cinzia, e Viviana Forte, "Il Campus Salinarum Romanarum e l'epigrafe dei *conductores*." *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité* 126 (2014): 9-21.
- Neil, Bronwen, Pauline Allen. *The Letters of Gelasius I (492-496): Pastor and Micro-Manager of the Church of Rome*. Turnhout: Brepols, 2014.
- Ørsted, Peter. *Roman Imperial Economy and Romanization: A Study in Roman Imperial Administration and the Public Lease System in the Danubian Provinces from the First to the Third Century A.D.* Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1985.
- Otranto, Giorgio. *Italia meridionale e Puglia paleocristiane. Saggi storici*. Bari: Edipuglia, 1991.
- Percival, John. "Culturae Mancianae: Field Pattern in the Albertini Tablets." In *The Ancient Historian and His Materials: Essays in honour of C.E. Stevens on his seventieth birthday*, ed. by Barbara Levick, 213-27. Farnborough: Gregg International, 1975.
- Pernice, Alfred. "Parerga. I: Zum römischen Gesellschaftsvertrage." *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanische Abteilung* 3 (1882): 48-103.
- Peyras, Jean. "Le Fundus Aufidianus: étude d'un grand domaine romain de la région de Mateur (Tunisie du Nord)." *Antiquités africaines* 9 (1975): 181-222.
- Plinius Caecilius Secundus, Caius. *Epistularum libri novem, Epistularum ad Traianum liber*,

- Panegyricus*, recensuit Mauritius Schuster, editionem tertiam curavit Rudolphus Hanslik. Lipsiae: in aedibus Tuebneri, 1958.
- Prigent, Vivien. "Le grand domaine sicilien à l'aube du Moyen Âge." *Dans L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XI^e siècle). IV. Habitat et structure agraire*, études réunies par Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot, et Vivien Prigent, 207-36. Rome: École Française de Rome, 2017.
- Recchia, Vincenzo. *Gregorio Magno e la società agricola*. Roma: Edizioni Studium, 1978.
- Rizzo, Roberta. *Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia*. Palermo: Officina di studi medievali, 2008.
- Rosafio, Pasquale. "The Emergency of Tenancy and the *Precarium*." In *De Agricultura: in memoriam Pieter Willem de Neeve*, ediderunt et curaverunt Heleen Sancisi-Weerdenburg et al., 164-76. Amsterdam: Gieben, 1993.
- Rosafio, Pasquale. "Coloni e clienti: analogie e differenze." In *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, a cura di Elio Lo Cascio, 241-51. Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1997.
- Rosafio, Pasquale. *Studi sul colonato*. Bari: Edipuglia, 2002.
- Rosafio, Pasquale. "Nuove ricerche sul colonato." In *Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, a cura di Marco Maiuro, 363-71. Bari: Edipuglia, 2019.
- Roselaar, Saskia T. *Public Land in the Roman Republic: A Social and Economic History of ager publicus in Italy, 396-89 BC*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Rostovtzeff, Michael. "Conductor." In *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane. II.1*, a cura di Ettore De Ruggiero, 578-97. Roma: Pasqualucci, 1900.
- Rostovtzeff, Michael. *Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian*. Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1902.
- Rouche, Michel. *Clovis*. Paris: Fayard, 1996.
- Salvien de Marseille. *Œuvres. II. Du gouvernement de Dieu*, introduction, texte critique, traduction et notes par Georges Lagarrigue. Paris: Les éditions du Cerf, 1975.
- Sherwin-White, Adrian N. *The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary*. Oxford: Clarendon Press, 1966.
- Sirks, Boudewijn. *The Colonate in the Roman Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 2024.
- Sisani, Simone. *L'ager publicus in età graccana (133-111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della Lex agraria epigrafica*. Roma: Quasar, 2015.
- Vera, Domenico. "Conductores domus nostrae, conductores privatorum. Concentrazione fondiaria e redistribuzione della ricchezza nell'Africa tardoantica." In *Institutions, société et vie politique au IV^e siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol*, éd. par Michel Christol et al., 465-90. Roma: École Française de Rome, 1992. Ora in Domenico Vera, *I doni di Cerere. Storie della terra nella tarda antichità (strutture, società, economia)*, textes réunis par Jean-Michel Carrié, 165-75. Turnhout: Brepols, 2020.
- Vera, Domenico. "Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità." In *Società romana e impero tardoantico. I. Istituzioni, ceti, economie*, a cura di Andrea Giardina, 367-447. Roma-Bari: Laterza, 1986.
- Vera, Domenico. "Fra Egitto e Africa, fra Roma e Constantinopoli, fra annona e commercio: la Sicilia nel Mediterraneo tardoantico." In Domenico Vera, *Fisco, annona, mercato. Studi sul tardo impero romano*, 51-81. Bari: Edipuglia, 2020.
- Vera, Domenico. "Schiavitù rurale e colonato nell'Italia imperiale." *Scienze dell'Antichità* 6-7 (1992-3): 291-339. Ora in Domenico Vera, *I doni di Cerere. Storie della terra nella tarda antichità (strutture, società, economia)*, textes réunis par Jean-Michel Carrié, 177-205. Turnhout: Brepols, 2020.
- Vita Remigii episcopi Remensis auctore Hincmaro*, edidit Bruno Krusch. MGH, *Scriptores rerum Merovingicarum* 3, 239-341. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1896.
- Wiśniewski, Robert. "Shorn Head and Episcopal Power: The Beginnings of Clerical Tonsure." *Viator* 56 (2025): 77-92.